

Decreto del Consiglio federale che conferisce l'obbligatorietà generale al «Fondo nazionale formazione professionale odontotecnica»

del 28 novembre 2006

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 2002¹
sulla formazione professionale (LFPr),

decreta:

Art. 1

È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale della Fondazione Odontotecnica ALPDS conformemente al regolamento del 21 maggio 2005².

Art. 2

¹ Mediante il Fondo per la formazione professionale vengono finanziate prestazioni che la Fondazione Odontotecnica ALPDS fornisce per la formazione professionale di base e per la formazione professionale superiore.

² Si tratta concretamente di:

- a. formazione e formazione continua dei docenti di odontotecnica presso le scuole professionali nonché dei docenti attivi presso la *Höhere Fachschule Zahntechnik Schweiz* (scuola professionale superiore di odontotecnica Svizzera);
- b. provvedimenti per l'assunzione di docenti idonei all'insegnamento dell'odontotecnica presso le scuole professionali e la *Höhere Fachschule Zahntechnik Schweiz*;
- c. copertura delle spese per i corsi interaziendali, sempre che non siano a carico delle persone in formazione o delle aziende di tirocinio oppure non risultino coperte da sussidi e contributi statali;
- d. copertura dei costi delle infrastrutture per la gestione della *Höhere Fachschule Zahntechnik Schweiz*;
- e. compensi per direzione scolastica, direttori scolastici e segretariato centrale della *Höhere Fachschule Zahntechnik Schweiz*;

¹ RS 412.10

² Il testo del regolamento è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 237 del 6 dicembre 2006.

- f. copertura delle spese dei corsi per i moduli e i percorsi modulari accreditati dal CECOM Dental nonché dei diplomi modulari e degli esami, sempre che siano organizzati dalla *Höhere Fachschule Zahntechnik Schweiz* e non risultino coperte dalle quote di partecipazione ai corsi o agli esami e da sovvenzioni statali;
- g. copertura delle spese per il materiale didattico dei corsi, la documentazione e gli ausili didattici per i moduli accreditati dal CECOM Dental, sempre che siano organizzati dalla *Höhere Fachschule Zahntechnik Schweiz* e non risultino coperte dalle quote di partecipazione ai corsi o agli esami e da sovvenzioni statali;
- h. provvedimenti per la garanzia della qualità della formazione professionale superiore, della formazione professionale continua e dei relativi progetti di perfezionamento.

Art. 3

¹ L'obbligatorietà generale vale per il settore odontotecnico di tutta la Svizzera.

² Essa si applica a tutte le aziende che presentano relazioni di lavoro tipiche del ramo con persone che esercitano professioni curate dalla Fondazione Odontotecnica ALPDS.

Art. 4

¹ Ogni azienda che presenta relazioni di lavoro tipiche di cui all'articolo 3 capoverso 2 è tenuta a versare la sua quota al Fondo per la formazione professionale.

² Le quote da versare al Fondo si compongono di una quota per azienda in funzione del numero di collaboratori delle professioni tipiche del ramo.

³ Si applicano le seguenti aliquote:

- | | |
|--|---------------------|
| a. azienda senza collaboratori: | 425.– franchi/anno |
| b. azienda con 1–2 collaboratori: | 600.– franchi/anno |
| c. azienda con 3–5 collaboratori: | 825.– franchi/anno |
| d. azienda con 6–19 collaboratori: | 975.– franchi/anno |
| e. azienda con oltre 20 collaboratori: | 1200.– franchi/anno |

Art. 5

Occorre rendere conto dell'incasso e dell'utilizzo delle quote conformemente all'articolo 60 LFPr e all'articolo 68 dell'ordinanza del 19 novembre 2003³ sulla formazione professionale.

³ RS 412.101

Art. 6

¹ Il presente decreto entra in vigore il 1^o gennaio 2007.

² L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

³ Essa può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

28 novembre 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

